



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

**PER L'ESENZIONE DALLA TARI IL CONTRIBUENTE DEVE  
FORNIRE LA PROVA DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI E  
DELL'ESTENSIONE DELLE AREE INTERESSATE**

Sentenza del 13 ottobre 2025, n. 1229 del 2025 (dep. 20/10/2025) - Corte di  
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

**Composizione**

Dettori Gianluigi (Presidente)

Cagnoli Luisa Anna (Relatore)

Monaca Giovanni (Giudice)

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 295  
TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Tassa di raccolta dei rifiuti solidi urbani - Rifiuti speciali non assimilabili a  
quelli urbani - Esclusione dalla superficie tassabile – Magazzini - Onere della  
prova a carico del contribuente - Fondamento

**Massima**

In tema di esonero dal versamento della Tari, il contribuente ha l'onere di  
provare in modo specifico i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle  
aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani da  
lui smaltiti direttamente, perché esclusi dal normale circuito di raccolta,  
trattandosi di un'eccezione alla regola generale della tassabilità di tutti gli  
immobili presenti nel territorio comunale. (In motivazione è stato affermato che  
i magazzini strumentali, utilizzati per la produzione e lo stoccaggio di prodotti  
finiti, se producono prevalentemente rifiuti speciali, possono essere esclusi dal  
versamento del tributo a condizione che sia data la prova del loro collegamento  
funzionale con l'attività produttiva).

**Rif. normativi**

Art. 62, D.lgs. 15/11/1993 n. 507

Art. 70, D.lgs. 15/11/1993 n. 507



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

**Conformità** Cass., Sez. 5, Sentenza del 27/01/2023 n. 2623

**Anno pubb.** 2025